

(N. 7)

Urgenza

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati il 25 giugno 1948 (V. Stampato N. 22-Urgenza)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA DEL SENATO  
IL 26 GIUGNO 1948

Norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti  
del Presidente della Repubblica

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

La promulgazione delle leggi è espressa con la formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

(Testo della legge).

« La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta*

« *Ufficiale* e inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

#### Art. 2.

La promulgazione delle leggi costituzionali, che siano state approvate da ciascuna delle Camere con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, è espressa con la formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, con la maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

« Il Presidente della Repubblica promulga  
« la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge).

« Le presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

#### Art. 3.

I decreti del Presidente della Repubblica, che debbano essere inseriti nella Raccolta ufficiale, sono emanati con la formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« Il Presidente della Repubblica,  
« Sulla proposta del Ministro . . . ,  
« Emana il seguente decreto:

(Testo del decreto).

« Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare ».

Quando per legge è richiesto il parere del Consiglio di Stato o è intervenuta una deliberazione del Consiglio dei Ministri, si fa menzione di tali adempimenti prima della indicazione del Ministro proponente, con le parole:

« Udito il parere del Consiglio di Stato;  
« Sentito il Consiglio dei Ministri ».

Nei casi indicati dall'articolo 77, comma 2° della Costituzione, il decreto deve far menzione della necessità ed urgenza ed essere munito della clausola della presentazione alle Camere per la conversione in legge.

#### Art. 4.

Le leggi debbono portare, nella fine, la data, la firma del Presidente della Repubblica e le controfirme del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro proponente.

I decreti debbono portare, nella fine, la data, la firma del Presidente della Repubblica, la controfirma del Ministro proponente e, qualora sia stata necessaria una deliberazione del Consiglio dei Ministri, anche la controfirma del Presidente del Consiglio dei Ministri.

#### Art. 5.

La « Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana » è posta sotto la vigilanza del Ministro Guardasigilli; all'ordinamento, alla stampa e pubblicazione degli atti si provvede secondo le norme stabilite in questa legge e nei regolamenti.

#### Art. 6.

Gli originali delle leggi e dei decreti da inserire nella Raccolta ufficiale sono trasmessi al Ministro Guardasigilli, che appone ad essi il proprio « visto » e il gran sigillo dello Stato.

Se però incontra qualche difficoltà per la forma delle leggi e dei decreti o perchè ritenga che il contenuto di un decreto sia contrario alla legge, sospende il visto e la apposizione del sigillo e ne fa immediata relazione al Consiglio dei Ministri.

#### Art. 7.

Nella Raccolta ufficiale si inseriscono le leggi e i decreti del Presidente della Repubblica italiana, con aggiunta, per questi ultimi, la menzione della loro registrazione alla Corte dei conti. Sono inseriti per esteso:

1) tutte le leggi;

2) i decreti necessari per l'esecuzione delle leggi o la cui integrale conoscenza interessa la generalità dei cittadini.

I decreti che non presentino tale interesse sono inseriti e pubblicati per sunto o estratto.

Sono in ogni caso esclusi dalla Raccolta i decreti che riguardino enti o persone singole, in guisa che basti darne diretta comunicazione agli interessati, e inoltre quelli la cui pubblicità potrebbe nuocere agli interessi dello Stato.

Quando si tratti di un codice, può pubbli-

carsi nella Raccolta ufficiale la sola legge di approvazione di esso e formare del codice un volume separato.

#### Art. 8.

Le leggi promulgate e munite del « visto » del Guardasigilli e del sigillo dello Stato sono immediatamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* e inserite nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

I decreti del Presidente della Repubblica sono trasmessi a cura del Guardasigilli alla Corte dei conti per la registrazione e sono inseriti e pubblicati non appena registrati.

Nella *Gazzetta Ufficiale* sono pubblicati altresì i decreti ministeriali che interessano la generalità dei cittadini.

Salva autorizzazione del Ministro, è vietato rendere comunque di pubblica ragione i decreti che non siano stati ancora pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### Art. 9.

Gli atti inseriti nell'annata a cui si riferiscono, devono avere una sola numerazione progressiva, oltrechè nella Raccolta in volumi, anche nella pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Per le leggi costituzionali deve essere adottata una numerazione autonoma.

#### Art. 10.

In capo ad ogni legge o decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* o nella Raccolta ufficiale, devono indicarsi la data, il numero assegnato a ciascuno di essi a norma dell'articolo precedente e l'argomento. Quando si tratta di leggi costituzionali deve indicarsi anche tale qualifica.

Per la pubblicazione nella Raccolta deve anche aggiungersi la data e il numero della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è avvenuta la pubblicazione.

#### Art. 11.

Fino a che non se ne provi l'inesattezza, mediante esibizione di atto autentico rilasciato dal Ministro Guardasigilli o dall'Archivio di Stato, la stampa ufficiale delle leggi e dei decreti sia nella Raccolta in volumi, sia nella *Gazzetta Ufficiale*, sia in fogli separati, si presume conforme all'originale e costituisce testo legale degli atti anzidetti.

#### Art. 12.

Gli originali delle leggi e dei decreti inseriti nella Raccolta ufficiale sono affidati alla custodia del Guardasigilli.

Questi, cessata la necessità di ritenerli presso il Ministero, ne cura la consegna all'Archivio di Stato di Roma.

#### Art. 13.

Le formule di promulgazione delle leggi abrogative, a seguito del *referendum* popolare previsto dall'articolo 75 della Costituzione, e di quelle costituzionali per le quali è prevista dall'articolo 138, comma 2° della medesima, la possibilità di *referendum*, saranno stabilite con la legge che determinerà le modalità di attuazione del *referendum*, a sensi dell'articolo 75, ultimo comma, della Costituzione.

#### Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente della Camera dei Deputati  
GRONCHI